



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE.

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Programmazione e coperture finanziarie

Art. 4 – Procedure per il conferimento dei contratti: disposizioni generali.

Art. 5 – Procedura di valutazione comparativa

Art. 6 - Conferimento diretto

Art. 7 – Durata

Art. 8 – Obblighi dei soggetti incaricati

Art. 9 – Pagamenti

Art. 10 – Trattamento previdenziale, assicurativo ed economico

Art. 11 - Processi di valutazione

Art. 12 – Incompatibilità e cumulo degli incarichi

Art. 13 – Norme finali e transitorie

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento di contratti per attività didattiche, ai sensi dello Statuto di Ateneo e con riferimento alla disciplina statale vigente in materia.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - a) per attività didattiche, le attività formative attivate nell'ambito dei corsi di studio dell'Ateneo quali:
 - a.1) insegnamenti e altre attività formative previsti nei piani di studio, ivi incluse le esperienze pratiche guidate e le attività laboratoriali, la cui titolarità è conferita al contrattista che ne assume anche la responsabilità didattica;
 - a.2) moduli compiutamente definiti di insegnamenti e di altre attività formative previsti nei piani di studio, la cui titolarità rimane comunque affidata ad altro docente restando in capo al contrattista unicamente la responsabilità didattica del modulo svolto;
 - a.3) attività formative integrative, non direttamente associate all'acquisizione di Crediti Formativi Universitari, correlate ad insegnamenti/moduli e addizionali rispetto alle ore di didattica frontale, nonché precorsi e attività di recupero e propedeutiche;
 - a.4) attività formative occasionali a titolo di approfondimento di parti di programma, di testimonianza e/o analisi di casi su argomenti specifici, anche a valenza seminariale o nella forma della conferenza, svolte nell'ambito dell'insegnamento/modulo in compresenza con il docente titolare dell'insegnamento/modulo, o al di fuori del monte ore dell'insegnamento/modulo;
 - b) per Consigli delle Strutture, gli organi competenti a conferire contratti per attività didattiche ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo.

Art. 3 – Programmazione e coperture finanziarie

1. I Consigli delle Strutture, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al Titolo 1 del Manuale di contabilità e gestione, richiedono ai competenti Organi di Ateneo lo stanziamento di apposite risorse finanziarie necessarie alla copertura della spesa derivante dal conferimento di contratti per attività didattiche risultanti vacanti successivamente all'affidamento ai docenti di ruolo dell'Ateneo.
2. Eventuali ulteriori necessità di risorse finanziarie, rispetto a quelle assegnate alle Strutture all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione, derivanti da esigenze didattiche eccezionali ed imprevedibili, anche a seguito di rinunce, potranno essere formulate in corso d'anno ai competenti Organi di Ateneo.

Art. 4 – Procedure per il conferimento dei contratti: disposizioni generali

1. Gli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3) e sono conferiti, a titolo oneroso o gratuito, mediante:
 - a) procedura di valutazione comparativa pubblica, effettuata a seguito dell'emanazione di specifici bandi approvati dal Consiglio della Struttura ed emanati con decreto del Responsabile della Struttura stessa;
 - b) conferimento diretto da parte del Consiglio della Struttura competente.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3, il rapporto di lavoro è regolato da apposito contratto di diritto privato di lavoro autonomo, il cui schema tipo è approvato dal Consiglio dell'Università.
3. Il rapporto di lavoro per gli incarichi di cui al precedente comma 1 affidati a soggetti dipendenti presso altri atenei o presso altri enti pubblici o privati, è regolato da apposita nota di incarico a firma del Direttore generale.
4. Gli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a.4) sono conferiti in via diretta da parte del Consiglio della Struttura, su proposta del docente responsabile dell'attività formativa. Il rapporto di lavoro è

regolato da apposita lettera di incarico a firma del Direttore generale o di altro Dirigente di Ateneo a ciò appositamente delegato.

Art. 5 – Procedura di valutazione comparativa

1. I bandi di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera a), contengono tutte le informazioni concernenti i criteri e le modalità di conferimento e di svolgimento degli incarichi e sono pubblicati in apposita sezione del sito internet dell'Università e all'Albo on line di Ateneo. In sede di prima tornata di pubblicazione, la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa non può essere inferiore a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi. In seconda tornata di pubblicazione o per eventuali ulteriori necessità di conferimento di contratti, nel corso dell'anno accademico, derivanti da esigenze didattiche eccezionali ed imprevedibili, anche a seguito di rinunce, il termine può essere ridotto a giorni 7 (sette) naturali e consecutivi.
2. In particolare, i bandi debbono contenere le seguenti informazioni:
 - a. le attività tra quelle indicate al precedente art. 2, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), con indicazione della denominazione dell'attività formativa, del settore scientifico-disciplinare, del numero di crediti, del numero di ore, del corso di studio, dell'anno di corso, del semestre di riferimento e, ove necessario, del calendario di svolgimento e della lingua veicolare;
 - b. i requisiti scientifici e professionali richiesti, sia generali sia, eventualmente, specifici per ogni singola attività. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini del conferimento del contratto;
 - c. l'impegno richiesto, in termini di ore di attività didattica, ricevimento studenti, appelli d'esame e tesi di laurea, nonché, eventualmente, di partecipazione a riunioni collegiali delle Strutture;
 - d. la sede e/o le modalità di svolgimento delle attività didattiche;
 - e. il corrispettivo delle prestazioni richieste;
 - f. i criteri e le modalità di valutazione;
 - g. le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione dell'incarico;
 - h. l'organo accademico competente in ordine alla valutazione delle candidature, che potrà essere:
 - il Consiglio della Struttura, nella composizione riservata ai docenti di ruolo, o altra commissione di almeno tre membri, composta esclusivamente da docenti di ruolo dell'Ateneo, nominata con decreto del Responsabile della Struttura, su proposta del Coordinatore del corso di studio;
 - una commissione di almeno tre docenti, anche esterni all'Ateneo, nominata con decreto del Rettore;
 - i. le incompatibilità e i divieti di cumulo degli incarichi di cui al successivo articolo 12;
 - j. l'indicazione del responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. e i.;
 - k. i richiami alle disposizioni di legge in vigore in materia di trattamento dei dati;
 - l. le eventuali modalità di rinnovo dell'incarico;
 - m. i richiami agli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento e nel Codice etico di Ateneo.
3. L'esito dell'esame delle candidature è approvato con apposito atto adottato dall'organo che ha nominato la commissione di valutazione. L'elenco dei candidati idonei è, altresì, pubblicato sul sito web di Ateneo.
4. I contratti sono sottoscritti prima dell'inizio delle attività oggetto della prestazione. Per l'Università sono sottoscritti dal Direttore generale o da altro Dirigente di Ateneo a ciò appositamente delegato.
5. Nel caso in cui, nel corso dell'anno accademico, si renda necessario, anche a seguito di rinunce, procedere alla copertura di ulteriori attività didattiche, il Consiglio della Struttura, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 3, comma 2 e valutate le necessità di ordine didattico, può procedere, previa verifica della possibilità di affidamento a docenti di ruolo afferenti alla Struttura

o ad altre Strutture dell'Ateneo, al conferimento mediante le procedure di cui al presente articolo o, in alternativa:

- a) al conferimento di incarico ad altro soggetto utilizzando la graduatoria di merito all'esito della selezione sulla relativa attività didattica;
- b) al conferimento dell'incarico ad altro soggetto già titolare nel medesimo anno accademico di incarichi conferiti per attività didattiche ricomprese nello stesso settore scientifico-disciplinare o nel corrispondente macrosettore;
- c) alle procedure di cui al successivo articolo 6, limitatamente ai soggetti per i quali le stesse sono autorizzate.

Art. 6 - Conferimento diretto

1. Per le attività didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), in alternativa alla procedura di cui al precedente articolo 5, sulla base di specifiche esigenze didattiche connesse agli obiettivi formativi del corso di studio, i Consigli delle Strutture possono procedere al conferimento diretto di incarichi ai seguenti soggetti:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo di altre università;
 - b) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
 - c) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Ai fini del conferimento diretto di cui alla lettera a) del precedente comma 1, la Struttura didattica adotta apposita deliberazione sulla base delle proposte formulate dal Coordinatore del corso di studio, corredate dal curriculum vitae del soggetto interessato.
3. Ai fini del conferimento diretto ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, la Struttura didattica:
 - a) acquisisce le proposte formulate dal Coordinatore del corso di studio, corredate dal curriculum vitae del soggetto interessato;
 - b) trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo il curriculum vitae del soggetto interessato, completo di tutti gli elementi necessari all'accertamento del rispetto dei criteri stabiliti dal Nucleo stesso per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale ai fini del conferimento diretto;
 - c) adotta, in caso di acquisizione di parere favorevole del Nucleo di Valutazione, apposita deliberazione.
4. Per le attività didattiche di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a.4), in considerazione della particolare natura e specificità, gli incarichi sono conferiti in via diretta dai Consigli delle Strutture a soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, nonché ad altri soggetti comunque in possesso di particolari competenze sugli argomenti specifici.
5. Per gli esami e le verifiche del profitto relativi ad insegnamenti e ad altre attività formative previsti nei piani di studio per i quali il docente titolare delle attività ha terminato gli obblighi contrattuali, gli incarichi, previa verifica della possibilità di affidamento a docenti di ruolo dell'Ateneo, sono conferiti in via diretta dai Consigli delle Strutture, su proposta del Coordinatore del corso di studio, a soggetti già titolari, in anni accademici precedenti, di incarichi per attività didattiche afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o nel corrispondente macrosettore, nonché ai docenti di ruolo di altre sedi. Il rapporto di lavoro è regolato da apposita lettera di incarico a firma del Direttore generale o di altro Dirigente di Ateneo a ciò appositamente delegato.

Art. 7 – Durata

1. I contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a.1), a.2), e a.3) hanno, di norma, durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, nel rispetto delle procedure finalizzate all'accertamento preventivo:
 - delle coperture finanziarie;
 - della permanenza dei requisiti richiesti;
 - della valutazione positiva dell'attività svolta, effettuata anche mediante l'utilizzo degli esiti delle valutazioni delle opinioni degli studenti.

2. I contratti conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente Regolamento possono essere rinnovati nei limiti di cui al precedente comma 1 senza richiedere un ulteriore parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
3. I contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a.4) si concludono al termine della scadenza contrattualmente prevista.
4. Per motivate ed eccezionali esigenze di natura didattica o organizzativa, il Consiglio della Struttura didattica può stabilire in corso d'anno la disattivazione o la parziale erogazione di un'attività didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3).
5. I contratti conferiti per le attività didattiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a.1) e a.2) possono eccezionalmente essere risolti in corso d'anno in caso di nuovo ingresso in ruolo di un docente e affidamento allo stesso delle medesime attività da parte del Consiglio della Struttura didattica.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, al soggetto incaricato sono corrisposte unicamente le somme derivanti dalle ore effettuate attestata dal registro di cui al successivo articolo 8, comma 4.

Art. 8 – Obblighi dei soggetti incaricati

1. I soggetti incaricati sono tenuti al rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari in vigore presso l'Ateneo, di ulteriori disposizioni appositamente deliberate dai Consigli delle Strutture competenti, nonché degli obblighi contrattuali assunti.
2. I soggetti incaricati devono assicurare lo svolgimento di quanto contrattualmente previsto, con particolare riferimento alle ore di lezione, al ricevimento degli studenti, all'assegnazione di tesi di laurea, in numero non superiore a cinque per i corsi di laurea e a tre per i corsi di laurea magistrale, per ciascun anno accademico, curandone anche la relativa attività di assistenza, alla partecipazione agli appelli di esame e alle tesi di laurea, all'assistenza degli studenti e al tutorato nonché ad ulteriori adempimenti puntualmente definiti dal Consiglio della Struttura.
3. Non sono ammesse variazioni del calendario delle lezioni e degli appelli di esame. Il docente incaricato, previa autorizzazione del Responsabile della Struttura, potrà spostare l'attività didattica calendarizzata solo per ragioni di salute o per altro legittimo impedimento. La dichiarata assenza per malattia dovrà essere giustificata da idoneo certificato medico. In ogni caso, non possono essere consentite anticipazioni degli appelli d'esame in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. I soggetti incaricati per le attività didattiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3) devono compilare apposito registro delle attività svolte, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici messi a disposizione dall'Ateneo. Al termine del periodo di svolgimento delle attività, il registro dovrà essere vistato dal Responsabile della Struttura e trasmesso all'Ufficio Personale docente e collaboratori della Direzione generale per la liquidazione del corrispettivo.
5. I soggetti incaricati, in compresenza, per le attività didattiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a.1) e a.2) e i soggetti incaricati, a titolo oneroso, per le attività didattiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a. 4) devono produrre apposita attestazione delle ore e delle attività svolte. Al termine del periodo di svolgimento delle attività, l'attestazione dovrà essere vistata dal docente titolare dell'attività didattica e trasmessa all'Ufficio Personale docente e collaboratori della Direzione generale per la liquidazione del corrispettivo.
6. I soggetti incaricati per le attività didattiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a.1) e a.2) e per gli esami e le verifiche del profitto di cui all'art. 6 comma 5, devono attenersi alle disposizioni relative allo svolgimento degli appelli d'esame nonché alla registrazione dei voti/giudizi stabilite dai competenti Organi di Ateneo.
7. Il Consiglio della Struttura può disporre la revoca dell'incarico a fronte di accertate e reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali, quali:
 - a) assenze ingiustificate alle lezioni, appelli e ricevimento studenti;
 - b) ritardi alle lezioni, appelli, ricevimento studenti;
 - c) violazioni degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e dal Codice etico di Ateneo.

8. Le contestazioni, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 7, saranno formalmente comunicate per iscritto dal Responsabile della Struttura al soggetto interessato il quale entro 10 giorni (dieci) successivi al ricevimento della comunicazione dovrà trasmettere le proprie giustificazioni che saranno rimesse al Consiglio della Struttura per le decisioni del caso.
9. In ogni caso, dal corrispettivo saranno trattenute le somme derivanti dalle prestazioni non eseguite.
10. I soggetti che intendano recedere dall'incarico sono tenuti a darne formale comunicazione scritta al Responsabile della Struttura con almeno 15 giorni (quindici) di preavviso. La mancata comunicazione comporta la trattenuta di un dodicesimo del corrispettivo contrattuale.
11. I soggetti titolari di contratti per attività didattiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a.1) e a.2) sono tenuti alla pubblicazione del proprio curriculum e del programma delle attività didattiche in apposita sezione del sito internet di Ateneo, entro le scadenze stabilite dai competenti Organi di Ateneo.
12. I soggetti titolari di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a.1), a.2), a.3) e i soggetti titolari per esami e verifiche del profitto di cui all'art. 6, comma 5, possono essere nominati nelle Commissioni d'esame e nelle Commissioni di valutazione finale.
13. L'Università assegna a ogni docente titolare di contratti per le attività didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3) una casella di posta elettronica personale. Il docente incaricato è tenuto a consultare periodicamente la predetta casella di posta elettronica che rappresenta un canale ufficiale tramite il quale sono comunicati gli avvisi e le informazioni ai docenti.

Art. 9 – Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale delle attività didattiche di cui al presente Regolamento viene effettuato, di norma, in un'unica soluzione al termine della prestazione contrattuale e previa acquisizione del registro o dell'attestazione di cui al precedente art. 8, commi 4 e 5.
2. Il Consiglio dell'Università stabilisce eventuali penali da inserire nei contratti di cui al presente Regolamento connesse al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 10 – Trattamento previdenziale, assicurativo ed economico

1. I contratti di cui al presente Regolamento danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 2, commi 26 e ss. della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.e.i.
2. I compensi ai soggetti, di cui all'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento, costituiscono, sia ai fini fiscali che ai fini previdenziali, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, incluso nella base imponibile contributiva.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi da infortuni e da responsabilità civile.
4. Il trattamento economico dei contratti di cui al presente Regolamento è determinato dal Consiglio dell'Università.
5. Al trattamento economico si applicano le ritenute di legge vigenti concernenti l'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Art. 11 - Processi di valutazione

1. Nell'ambito dei processi di assicurazione della qualità messi in atto dall'Università, in ottemperanza a specifiche disposizioni normative statali e statutarie, le attività didattiche saranno sottoposte a valutazione in merito all'attività svolta, anche mediante questionari somministrati agli studenti.

Art. 12 – Incompatibilità e cumulo degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a.4), non possono essere conferiti:
 - a) a coloro che abbiano un grado di parentela sino al quarto grado compreso con il Presidente del Consiglio dell'Università, il Rettore, il Direttore generale, gli ulteriori componenti del Consiglio dell'Università e del Senato Accademico, i componenti del Nucleo di Valutazione e del Consiglio della Struttura;

- b) a coloro che risultino trovarsi nelle situazioni previste all'art. 13, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m. e i.;
 - c) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione, indipendentemente dalla fruizione di borsa di studio;
 - d) agli studenti iscritti ai corsi di studio nonché ai singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo;
 - e) ai soggetti, esclusi i docenti di ruolo di altre università e i lavoratori dipendenti di altri enti o in quiescenza, ai quali sono stati conferiti consecutivamente incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3) nei cinque anni accademici precedenti.
2. Ai titolari di assegni per attività di ricerca presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste possono essere conferiti incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3) nel limite massimo di 45 ore per ciascun anno accademico e nel rispetto della vigente normativa in materia.
 3. Nell'anno accademico di riferimento, allo stesso soggetto non possono essere conferiti incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a.1) e a.2) per più di 135 ore annue, ad esclusione delle ore di replica.

Art. 13 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento, emanato da ultimo con Decreto Rettorale n. 143 del 1° dicembre 2021.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal conferimento di contratti per l'anno accademico 2022/2023, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e) che entreranno in vigore a partire dal conferimento di contratti per l'anno accademico 2023/2024.